

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 35

del 28/09/2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria - Prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

RUGGERO BONTEMPI

LAURA PASTORELLI

PRIMO MENOLFI

DELIA MORANDINI

PAMELA CAPPELLAZZI

GIOVANNI LANDRINI

TROLETTI ANGELA

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
<b>Totali</b>	<b>6</b>
	<b>1</b>

Sono altresì presenti i Consiglieri aggiunti sig. Bonetti Simone e sig. Sergio Damiola, che partecipano alla seduta di Consiglio senza diritto di voto.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DR. PAOLO SCELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUGGERO BONTEMPI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.**

Il Sindaco illustra l'argomento informando i consiglieri che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia delle società a partecipazione pubblica prevedendo l'obbligo per gli enti locali di effettuare la ricognizione straordinaria entro il termine del 30 settembre 2017, alla luce dei parametri previsti dal nuovo T.U. approvato in materia di società a partecipazione pubblica.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

Il Consiglio comunale, due anni fa, si era espresso in materia approvando con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 12/05/2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

Il piano, approvato nel 2015, prevede il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle società a partecipazione pubblica quali Valle Camonica Servizi s.r.l., Servizi Idrici s.r.l. e nella Società Fontanoni s.r.l. e in quelle indirette rappresentate da Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a., Valle Camonica Servizi s.r.l. e da Società Integra s.r.l.

Il Sindaco segnala che, rispetto al piano approvato nel 2015, la novità è rappresentata dalla costituzione, avvenuta nell'anno 2015, della società Blu Reti Gas srl, società a totale capitale pubblico, facente parte del gruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, controllata integralmente dalla Valle Camonica Servizi s.r.l.

Questa società attualmente esercita il Servizio di distribuzione del gas naturale e gpl, compresa la progettazione, costituzione e sviluppo della rete degli impianti di distribuzione gas in numerosi comuni della Vallecamonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del D.LGS n. 164/2000. Attualmente la società esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante gara pubblica per l'ambito "Brescia 1-Nord Ovest".

Per quanto concerne la società Servizi Idrici di Valle Camonica srl, il Sindaco segnala che la società, all'atto della costituzione avvenuta nel 2012 era inattiva; successivamente, nel 2015, è subentrata nella gestione del Servizio idrico attraverso il trasferimento del ramo d'azienda da Valle Camonica Servizi s.r.l. Dal 2015 ha iniziato a produrre fatturati e utili di esercizio.

Attualmente la società Servizi Idrici Valle Camonica srl, gestisce mediante convenzione con il Comune di Berzo il collettore fognario del bacino della Media Valle.

Per quanto concerne la società Fontanoni srl, società pubblica partecipata in egual misura dai Comuni di Berzo Inferiore, Bienno e Civate Camuno, nel piano di razionalizzazione del 2015 era stato previsto il mantenimento della partecipazione societaria nonostante vi fosse un parametro non conforme alla normativa rappresentato da un numero di amministratori superiori rispetto a quello dei dipendenti; il Comune di Berzo aveva motivato in delibera il mantenimento con il fatto che la società produce utili, ha bassissimi costi di gestione e una vendita delle quote della società avrebbe potuto determinare un grave pregiudizio al bilancio dell'Ente. Per questo motivo, quindi, si era mantenuta la partecipazione nella società Fontanoni srl e la sezione Regionale di Controllo sez. Lombardia della Corte dei Conti, alla quale era stato inviato, come da normativa, il piano di razionalizzazione, con nota del 30 settembre 2016, aveva ritenuto il piano sufficientemente motivato. La società Fontanoni, rispetto a due anni fa, presenta la stessa criticità rappresentata dal numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; a ciò si aggiunga il nuovo parametro del fatturato medio nel triennio che la normativa, nella fattispecie Testo Unico sulle società partecipate, ha previsto in minimo euro 500.000,00.

Prendendo in esame gli ultimi tre esercizi di detta società, si rileva che il fatturato medio del triennio 2015/2013 è inferiore di poco al predetto importo.

Il Sindaco sostiene, alla luce delle considerazioni sopraesposte, di voler mantenere la partecipazione del Comune di Berzo Inferiore nella società Fontanoni s.r.l., sulla base delle motivazioni fornite nel 2016 ovvero che la società ha costi di gestione particolarmente bassi, non vi sono costi di personale ma vi è solo la figura dell'amministratore unico e, inoltre, l'eventuale cessione delle quote da parte del Comune di Berzo Inferiore provocherebbe un grave pregiudizio economico al bilancio dell'Ente, nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del TUSP che recita testualmente: *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"* in quanto la Soc. Fontanoni prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Sindaco da lettura della nota della Corte dei Conti del 30 settembre 2016 da cui si rileva che il piano è sufficientemente motivato, fatte salve ulteriori indagini con riferimento alla società Fontanoni s.r.l.

Per le ragioni esposte, il Sindaco chiede al Consiglio comunale di votare a favore della ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche con il mantenimento, da parte del Comune di Berzo Inferiore delle partecipazioni dirette ( Valle Camonica Servizi srl, Servizi Idrici srl e Fontanoni srl) e indirette (Società Valle Camonica Servizi Vendite spa e Società Integra srl, Valle Camonica Servizi srl e Blu Reti Gas srl).

La decisione del Comune di mantenere le partecipazioni dirette e indirette si colloca, pertanto, in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel 2015 con deliberazione di consiglio n. 7 del 12/05/2015.

Interviene il Segretario Comunale illustrando sinteticamente i contenuti del Testo Unico con riferimento ai parametri previsti dalla normativa per il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette e indirette, precisando che per il Comune di Berzo Inferiore le partecipazioni societarie dirette e indirette, sono giustificate dal fatto che esse svolgono servizi di interesse generale (rifiuti, servizio idrico e depurazione, vendita gas ed energia elettrica...)

Inoltre segnala che la ricognizione straordinaria viene effettuata alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Testo Unico D. Lgs. nr. 175/2016, ciò comporta che per la società Integra srl viene mantenuta la partecipazione benché la stessa sia stata, a partire dal primo agosto 2017, incorporata nella società Valle Camonica Servizi Vendite spa mediante atto notarile di incorporazione per fusione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

Il sistema relativo alle comunicazioni resterà aperto per l'acquisizione dei dati sino al 31 ottobre 2017. Per gli enti locali il provvedimento di revisione straordinaria del 2017 previsto dal D. Lgs n. 175/2016, modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, non è altro che un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015.

Su questo argomento è intervenuta la Corte dei Conti Sezione Autonomie che ha approvato in data 19 luglio 2017 la deliberazione n. 19 recante le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo nr. 175/2016". La Sezione delle Autonomie ha precisato che il provvedimento di revisione è obbligatorio e necessario anche se l'ente detiene soltanto partecipazioni di minima entità o non possiede alcuna partecipazione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

L'art. 20 del Decreto prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati nel caso in cui in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 ovvero produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale tramite contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ed infine servizi di committenza prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro; e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco e l'intervento del Segretario Comunale;

ESAMINATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

ESAMINATO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Decreto correttivo);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:
  - “ a) produzione di un servizio ad interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016”;
- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"* (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
  - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
  - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art.26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che il Consiglio comunale, con delibera n. 48 del 29/12/2016 ha approvato le modifiche previste dal Testo Unico con riguardo allo statuto della società Valle Camonica Servizi S.r.l.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità con i criteri sopra indicati secondo quanto specificato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera di C.C. n. 7 del 12/05/2015, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione, che contiene l'analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera;

PRESO ATTO che, come emerge dalla Relazione Tecnica, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

#### DIRETTE

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,4158% dall'Ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;
- Servizi Idrici di Valle Camonica S.r.l., partecipata all'1,05% dall'Ente, affidataria diretta in house del servizio idrico integrato;
- Fontanoni S.r.l., partecipata al 33,33% dall'Ente, affidataria diretta della produzione e commercializzazione di energia elettrica;

#### INDIRETTE

- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata indirettamente dal Comune di Berzo Inferiore al 1,8323%, che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata indirettamente dal Comune di Berzo Inferiore al 0,4158%, che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia ai clienti finali;
- Integra S.r.l., partecipata indirettamente dal Comune di Berzo Inferiore al 1,8323%, la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali;
- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata indirettamente dal Comune di Berzo Inferiore al 1,8323%, la quale gestisce combustibili gassosi mediante condotte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che, le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la migliore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento, per le motivazioni illustrate nell'allegato A;

VISTO che, l'atto rientra nella competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 6, astenuti e contrari nessuno dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Berzo Inferiore, come risultano nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP approvato con D.Lgs 175/2016), per le motivazioni illustrate nell'Allegato B;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;
4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17 d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. 6, favorevoli n. 6, contrari ed astenuti nessuno;

#### DELIBERA


di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio Comunale.

#### **Parere ex art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.00**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(dr. Paolo Scelli)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to arch. Ruggero Bontempi

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124.1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.), è stata affissa in copia all'Albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Berzo Inferiore, li 31 OTT. 2017

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

---

---

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Atto divenuto esecutivo, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato denunce di vizi di legittimità.

Berzo Inferiore, li 31 OTT. 2017

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
dr. Paolo Scelli

Berzo Inferiore, li 31 OTT. 2017

